

ASFMS Statuti

Indice

I. Nome, sede e scopo	4
II. Adesione	5
A Membri dell'Associazione	5
B Membri onorari	9
III. Organizzazione	10
A Assemblea dei Delegati	10
B Conferenza dei Presidenti	13
C Comitato Centrale	14
D Ufficio	16
E Organo di revisione	16
F Collegio arbitrale	16
G Commissioni e Gruppi di lavoro	17
H Giornale dell'Associazione	17
IV. Disposizioni finanziarie	17
V. Revisione degli statuti	18
VI. Scioglimento, liquidazione e fusione	18
VII. Disposizioni finali	19

I. Nome, sede e scopok

Art. 1 Nome e sede

¹Sotto la denominazione di «Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten» (sigla VSSM), rispettivamente «Associazione Svizzera Fabbricanti di Mobili e Serramenti (sigla ASFMS) è costituita ai sensi dell'art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero un'associazione con durata indeterminata.

²La sede del ASFMS si trova la dove si trova l'amministrazione centrale.

Art. 2 Scopo

¹Lo scopo dell'ASFMS è di tutelare e promuovere gli interessi professionali ed economici del settore della falegnameria.

²Per raggiungere questo scopo, l'ASFMS si propone di:

- a) promuovere la compensazione degli interessi in seno alla categoria;
- b) promuovere i contatti, lo scambio di esperienze e la collegialità fra i suoi aderenti;
- c) rappresentare gli interessi di categoria dei falegnami nelle organizzazioni mantello dell'economia e nei confronti delle autorità;
- d) tutelare gli interessi comuni dei datori di lavoro e concludere contratti di lavoro collettivi;
- e) collaborare con altre associazioni ed organizzazioni;
- f) pubblicare una rivista dell'associazione e settoriale come pure ulteriori informazioni mediante i mezzi di comunicazione adeguati;
- g) curare le relazioni pubbliche, la pubblicità professionale, la pubblicità per il reclutamento delle giovani leve e la pubblicità della categoria;
- h) promuovere la formazione e il perfezionamento professionale;
- i) gestire un proprio centro di formazione;
- j) concludere accordi con fornitori del settore della falegnameria;
- k) promuovere le conoscenze professionali, le norme e le basi tecniche generali per tutte le aziende e i rami professionali associati;
- l) pubblicare norme e direttive;
- m) fornire informazioni e consulenza soprattutto in materia legale, professionale ed economica;
- n) gestire casse di compensazione, casse sociali e di previdenza, come pure casse per la difesa degli interessi dei membri su base facoltativa o obbligatoria;
- o) costituire, gestire ed amministrare i patrimoni dei fondi.

³L'ASFMS svolge compiti interregionali. Sostiene e coordina l'attività dei suoi membri.

⁴Per adempiere i suoi scopi, l'ASFMS può prendere decisioni vincolanti per i suoi membri e per le aziende affiliate, emanare regolamenti e stipulare contratti.

Art. 3 Definizioni

¹Il termine *membro dell'Associazione* comprende i membri dell'ASFMS. Sono membri dell'Associazione le Sezioni o le Associazioni cantonali nonché i Gruppi professionali.

²Per *membri delle Sezioni* si intendono le aziende aderenti alle Sezioni.

³Per *membri delle Associazioni cantonali* si intendono le aziende aderenti alle Associazioni cantonali.

⁴Per *membri dei Gruppi professionali* si intendono le aziende aderenti ai Gruppi professionali.

II. Adesione

Art. 4 Categorie di membri

L'ASFMS è l'Associazione mantello di categoria. Sono membri in senso giuridico:

4.1 membri dell'Associazione

- A. Sezioni o Associazioni cantonali, in seguito dette Sezioni
- B. Gruppi professionali

4.2 membri a titolo personale

- C. i membri onorari dell'ASFMS

A Membri dell'Associazione

Art. 5 Adesione di membri dell'Associazione

¹Fanno parte dell'ASFMS in qualità di membri dell'Associazione le Sezioni e i Gruppi professionali. Le disposizioni sulle Sezioni valgono giusta l'art. 4.1 anche per le Associazioni cantonali.

²La conferenza dei presidenti decide in merito all'ammissione di nuovi membri dell'associazione. La domanda di adesione deve essere corredata dagli statuti e dall'elenco aggiornato dei membri. Tali statuti non possono contraddire gli statuti dell'ASFMS.

³L'ASFMS è articolata in Sezioni e per adempiere lo scopo associativo può assegnare alle stesse determinati compiti. Possono inoltre aderire all'ASFMS in qualità di membri dell'Associazione le associazioni che curano le questioni professionali specifiche del settore della falegnameria e dei rami professionali affini (Gruppi professionali).

⁴Gli statuti delle Sezioni e dei Gruppi professionali devono contenere disposizioni che obbligano i rispettivi membri a rispettare gli statuti e le decisioni degli organi competenti del ASFMS.

Art. 6 Diritti dei membri dell'Associazione

¹I membri dell'Associazione sono autonomi e regolano i loro affari in modo indipendente, nella misura in cui la loro autonomia non sia limitata da questi statuti, dalle decisioni dell'assemblea dei delegati o d'altri organi competenti del ASFMS.

²L'ASFMS è competente per:

- a) le negoziazioni riguardanti il rapporto di lavoro e la stipulazione di contratti collettivi di lavoro;
- b) la pubblicazione di materiale didattico vincolante per la formazione e il perfezionamento professionale;
- c) la pubblicazione di norme;
- d) la conclusione di accordi di fornitura e di trattamento preferenziale.

³La Conferenza dei Presidenti ha facoltà in circostanze particolari di delegare determinate competenze ai membri dell'Associazione.

⁴Per i compiti di interesse generale svolti dai membri dell'Associazione su mandato della Conferenza dei Presidenti, essi vengono indennizzati dall'ASFMS.

Art. 7 Obblighi dei membri dell'Associazione

¹Le decisioni dell'Assemblea dei Delegati e degli altri organi competenti dell'ASFMS sono vincolanti per i membri, per le Sezioni e per i Gruppi professionali collegati ad ASFMS.

²I membri dell'Associazione tutelano gli interessi del settore della falegnameria. Essi sono responsabili dell'attuazione e, nei casi in cui ciò è previsto, dell'esecuzione delle decisioni degli organi competenti dell'ASFMS.

Art. 8 Cessazione dell'adesione di un membro dell'Associazione

¹Il recesso di un membro sezionale dall'associazione centrale (ASFMS) va comunicato per iscritto a seguito di una adeguata decisione degli organi competenti della Sezione o del Gruppo Professionale. La dichiarazione di recesso, vale per la fine dell'anno in corso e nel rispetto di un termine di disdetta di sei mesi, deve essere inoltrata con lettera raccomandata all'Ufficio dell'ASFMS.

²I membri dell'Associazione che contravvengono agli statuti, ai regolamenti, alle decisioni, alle disposizioni ed alle direttive degli organi dell'ASFMS, che con il loro operato arrecano danno all'ASFMS, oppure che altrimenti ledono gravemente gli interessi

deil'ASFMS, possono venir esclusi dall'ASFMS con decisione dell'Assemblea dei Delegati su richiesta della Conferenza dei Presidenti.

Art. 9 Tipi di membri di Sezione o del Gruppo professionale

¹Con l'adesione ad una Sezione o a un Gruppo professionale di un membro dell'Associazione dell'ASFMS, i membri della Sezione o del Gruppo professionale vengono automaticamente affiliati all'ASFMS.

Il comitato centrale può autorizzare deroghe a questo principio nel caso in cui gli statuti approvati ad un membro dell'associazione prevedessero diversamente.

I tipi di membri di Sezione sono:

- a) membro attivo
- b) membro singolo
- c) mastro in pensione

²I membri dell'associazione possono prevedere nei loro Statuti altri tipi di socio che non comportano tuttavia l'affiliazione all'ASFMS

Art. 10 Condizioni d'appartenenza alla Sezione o al Gruppo professionale

10.1 Membri attivi

Vengono considerati membri attivi quelle aziende ed imprese che eseguono, progettano, riparano, montano e offrono a terzi lavori di falegnameria o lavori di rami professionali affini. Le aziende associate sono rappresentate dal titolare o da un membro della direzione.

- a) Sono considerate aziende che eseguono lavori di falegnameria in particolare le falegnamerie che fabbricano serramenti e finiture per costruzioni, mobili e arredamenti per interni, le aziende che costruiscono negozi e laboratori, le vetererie, le fabbriche di finestre, di mobili e mobili da cucina, i produttori di porte, le falegnamerie e gli ebanisti che producono mobili d'antiquariato e le imprese di montaggio.
- b) Sono considerate aziende operanti in settori professionali affini in particolare le carpenterie, le aziende che costruiscono carri ed attrezzi in legno, le aziende che eseguono trattamenti di superficie del legno nonché aziende di servizi e produzione.

10.2 Membri singoli

Possono aderire ad un membro dell'Associazione quali membri singoli:

- a) i soci di un'azienda ed i componenti della famiglia che lavorano in un'azienda associata;
- b) le persone di aziende associate attive nella formazione professionale o in un'organizzazione del settore della falegnameria;

- c) le persone senza un'azienda propria o senza impiego in un'azienda attive nella formazione professionale come docente o in un'organizzazione del settore della falegnameria;
- d) quadri dirigenti: le persone in aziende associate che contribuiscono in modo sostanziale alla formazione dell'opinione in seno all'impresa e hanno competenze decisionali.

10.3 *Mastri in pensione*

Gli ex-titolari o ex-dirigenti di aziende associate che si sono ritirati dalla vita professionale attiva possono aderire a un membro dell'Associazione quali mastri in pensione nella misura in cui sono stati a capo di un'azienda associata oppure sono stati in precedenza membri di una Sezione o di un Gruppo professionale.

Art. 11 Diritti e doveri dei membri di Sezione o di Gruppi professionali

¹Le Sezioni ed i Gruppi professionali affiliati ad ASFMS si impegnano a rispettare questi statuti e le decisioni prese dagli organi competenti.

²Essi hanno il diritto di ricorrere alle prestazioni di servizio ed alle istituzioni dell'ASFMS.

³I membri attivi di una sezione affiliata ad ASFMS possono essere nominati quali delegati rappresentanti della propria sezione.

⁴I membri singoli ai sensi dell'art. 10.2, lett. a e b, sono eleggibili negli organi e nelle Commissioni dell'ASFMS; i rimanenti membri singoli sono eleggibili nelle Commissioni.

⁵I mastri in pensione come pure i membri di Sezioni o Gruppi professionali non affiliati ad ASFMS non hanno nessun obbligo nei confronti di ASFMS e non sono eleggibili. I diritti ed i doveri dei mastri in pensione che appartengono a Sezioni o Gruppi professionali non affiliati ad ASFMS sono stabiliti degli statuti di queste Sezioni o Gruppi professionali.

Art. 12 Ammissione in un membro dell'Associazione

¹La domanda di ammissione a socio dell'associazione va inoltrata al membro che si occupa dell'area o dell'attività in cui opera il richiedente.

²Nella dichiarazione d'adesione scritta, il richiedente riconosce gli obblighi statuari e regolamentari del membro e, se questi è affiliato ad ASFMS anche quelli di ASFMS. Dovrà inoltre prosciogliere espressamente la SUVA dall'obbligo di rispettare il segreto d'ufficio riguardo alla massa salariale dichiarata degli assicurati.

Art. 13 Cessazione dell'appartenenza alla Sezione o al Gruppo professionale

¹L'appartenenza alla Sezione o al Gruppo professionale cessa con la dimissione e si estingue inoltre con effetto immediato in caso di morte (soci individuali e anziani), se vengono a mancare i presupposti per l'adesione, in caso di radiazione della ditta associata e con l'esclusione.

²Il recesso di un membro di Sezione o di un Gruppo professionale è ammesso solo per la fine di un anno civile. Le dimissioni devono essere comunicate con lettera raccomandata al membro dell'Associazione con preavviso di sei mesi.

³In caso di morte del proprietario di una ditta individuale, membro di una Sezione o di un Gruppo professionale, questa ditta rimane associata fintanto che l'attività continua. In questo caso i nuovi dirigenti devono dichiarare, entro 6 mesi dalla ripresa, se desiderano mantenere l'appartenenza alla Sezione o al Gruppo professionale.

⁴Con la perdita dell'appartenenza alla Sezione o al Gruppo professionale si estingue l'affiliazione all'ASFMS come pure l'affiliazione alla Cassa di compensazione AVS per falegnami, al più vicino termine possibile. Decadono in tal modo tutti i diritti nei confronti dell'ASFMS e del membro dell'Associazione. Per contro gli obblighi contratti durante il periodo di adesione devono essere adempiti entro un periodo di 6 mesi.

B. Membri onorari

Art. 14 Membri onorari

¹I membri di Sezione o di un Gruppo professionale che si sono resi particolarmente benemeriti nei confronti dell'ASFMS, possono essere nominati membri onorari dell'ASFMS. Tuttavia, se un membro dell'Associazione nomina una persona membro onorario, la stessa non diventa con ciò anche membro onorario dell'ASFMS.

²I membri onorari dell'ASFMS possono partecipare a tutte le assemblee e manifestazioni dell'ASFMS.

III. Organizzazione

Art. 15 Organi

Gli organi dell'ASFMS sono:

- a) l'Assemblea dei Delegati
- b) la Conferenza dei Presidenti
- c) il Comitato Centrale
- d) l'Ufficio
- e) l'Organo di revisione
- f) il Collegio arbitrale

Art. 16 Eleggibilità e durata della carica

¹Sono eleggibili in qualità di membri degli organi dell'ASFMS, fatta eccezione per l'Ufficio, tutti i membri attivi e singoli di membri affiliati ad ASFMS ai sensi dell'art. 10, cpv.2 lett. a e b.

²Di regola, il Presidente centrale deve essere in rapporto diretto con il settore della falegnameria attraverso un'impresa e non deve essere addizionalmente Presidente o membro del comitato di un membro dell'Associazione.

³Sono eleggibili di regola quali membri della Conferenza dei Presidenti solo i Presidenti in carica.

⁴La durata in carica dei membri degli organi dell'ASFMS e delle Commissioni è di 4 anni. L'eleggibilità è limitata a 12 anni di mandato continuato. Le elezioni sostitutive vengono di volta in volta effettuate per la durata residua del mandato.

⁵In linea di principio, la durata del mandato di Presidente centrale è limitata complessivamente a 16 anni continuati, inclusi i suoi anni di carica quale membro del Comitato Centrale. Tuttavia, a partire dalla sua prima nomina a Presidente centrale è eleggibile per due periodi di carica completi, ossia almeno otto anni di mandato.

A Assemblea dei Delegati

Art. 17 Composizione

¹L'Assemblea dei Delegati è composta da 150 Delegati delle Sezioni e dei Gruppi professionali.

²L'assegnazione dei seggi dei Delegati delle Sezioni e dei Gruppi professionali avviene di regola ogni quattro anni; la chiave di ripartizione e l'attribuzione dei mandati rima-

nenti avviene in considerazione dei seguenti criteri: i membri attivi vengono contati due volte, mentre i lavoratori e apprendisti falegnami vengono contati una volta. Ogni Sezione e ogni Gruppo professionale dispone tuttavia di almeno due seggi.

³Le nomine e mutazioni dei delegati sono da annunciare all'Ufficio dell'ASFMS. I delegati sono indennizzati dai membri dell'Associazione.

⁴I membri della Conferenza dei Presidenti possono ricoprire anche la carica di delegato. Essi non hanno tuttavia diritto di voto agli scrutini sull'approvazione dell'operato. I membri del Comitato Centrale non possono essere Delegati.

⁵La Conferenza dei Presidenti e il Comitato Centrale partecipano all'Assemblea dei Delegati con voto consultivo e con diritto di mozione, il Direttore con voto consultivo.

⁶I membri rappresentanti le Sezioni o i Gruppi professionali come pure i segretari dirigenti in una Sezione o Gruppo professionale possono essere scelti quali delegati.

Art. 18 Assemblea ordinaria e straordinaria dei Delegati

¹L'Assemblea ordinaria dei Delegati si riunisce ogni anno entro sei mesi dalla fine dell'anno d'esercizio.

²Un'Assemblea straordinaria dei Delegati può essere convocata in ogni momento dal Comitato Centrale o dalla Conferenza dei Presidenti. Il Comitato Centrale deve convocare un'Assemblea dei Delegati un quinto un decimo dei membri dell'Associazione, in base a delibera delle rispettive assemblee, presenta una richiesta scritta e motivata indicando le trattande. In questo caso l'Assemblea dei Delegati deve aver luogo entro 10 settimane dal ricevimento della richiesta di convocazione.

Art. 19 Convocazione e procedimento di presentazione delle mozioni

¹L'Assemblea dei Delegati è convocata dal Comitato Centrale o dalla Conferenza dei Presidenti.

²Per quanto riguarda i punti non previsti all'ordine del giorno, se l'Assemblea decide alla maggioranza semplice l'entrata in materia, essa può deliberare in merito, ma non prendere decisioni.

³I dettagli sulla convocazione e sul procedimento di presentazione delle mozioni sono disciplinati in un Regolamento di gestione.

Art. 20 Competenze

¹L'Assemblea dei Delegati è l'organo supremo dell'Associazione.

²Essa ha le seguenti competenze:

1. approvare il verbale dell'ultima Assemblea dei Delegati;

2. approvare la relazione annuale;
3. approvare i conti annuali e i rendiconti di tutte le casse dell'ASFMS, prendere conoscenza del rapporto di revisione e dare il discarico agli organi responsabili;
4. approvare il regolamento dei contributi e il tasso di contribuzione;
5. eleggere il Presidente centrale;
6. eleggere altri quattro fino a sei membri del Comitato Centrale;
7. nominare l'Organo di revisione;
8. designare l'autorità statale o giudiziaria che nomina la Presidenza del Collegio arbitrale;
9. nominare i membri onorari dell'ASFMS su proposta del Comitato Centrale e della Conferenza dei Presidenti;
10. designare il luogo in cui si riunisce l'Assemblea ordinaria dei Delegati;
11. approvare il rinnovo totale del contratto collettivo di lavoro;
12. approvare i regolamenti che sono direttamente vincolanti per i membri di Sezione e dei Gruppi professionali;
13. decidere in merito alle mozioni presentate dai membri dell'Associazione;
14. decidere in merito a tutti gli altri affari che la Conferenza dei Presidenti le sottopone;
15. escludere Sezioni e Gruppi professionali;
16. modificare gli statuti;
17. scioglimento, liquidazione e fusione dell'ASFMS.

Art. 21 Diritto di voto

Ogni delegato presente ha un voto.

Art. 22 Decisioni

- ¹L'Assemblea dei Delegati adotta le proprie decisioni sulle trattande alla maggioranza semplice dei voti validi. In caso di parità dei voti l'oggetto risp. la mozione vengono considerati respinti.
- ²Al primo turno delle elezioni vale la maggioranza assoluta dei voti validi; al secondo turno la maggioranza relativa.
- ³Le votazioni sugli oggetti avvengono a scrutinio palese. L'elezione del Presidente centrale e degli altri membri del Comitato Centrale avviene sempre a scrutinio segreto. Tutte le altre elezioni avvengono a scrutinio palese, sempre che l'Assemblea dei Delegati non decida, alla maggioranza semplice, di adottare un altro modo di votazione.
- ⁴Le modifiche degli statuti devono essere approvate da una maggioranza qualificata di due terzi dei voti validi.

⁵Lo scioglimento dell'ASFMS deve essere approvato in prima riunione dell'assemblea da tre quarti di tutti i delegati, e in seconda riunione da tre quarti dei delegati presenti.

Art. 23 Presidenza

L'Assemblea dei Delegati è presieduta dal Presidente centrale; in caso di impedimento dello stesso subentrano il Vicepresidente o un altro membro del Comitato Centrale.

B Conferenza dei Presidenti

Art. 24 Organizzazione e costituzione

- ¹La Conferenza dei Presidenti è l'organo programmatico dell'ASFMS e costituisce una rappresentanza dei membri dell'Associazione nell'ASFMS.
- ²La Conferenza dei Presidenti è composta da un rappresentante di ciascuna Sezione, un rappresentante di ciascun Gruppo professionale e dal Presidente centrale.
- ³I membri del Comitato Centrale e il Direttore prendono parte alle riunioni della Conferenza dei Presidenti con voto consultivo e con diritto di proposta.
- ⁴Possono appartenere alla Conferenza dei Presidenti solo i Presidenti dei membri dell'Associazione. Una delega a membri del comitato è possibile in singoli casi.

Art. 25 Riunioni

- ¹La Conferenza dei Presidenti si riunisce ogniqualvolta essa viene convocata dal Presidente centrale, di regola tuttavia almeno una volta al semestre. Egli è tenuto inoltre alla convocazione se un terzo dei membri della Conferenza dei Presidenti o la maggioranza del Comitato Centrale lo richiedono.
- ²La Conferenza dei Presidenti ha capacità di deliberare se è presente almeno la metà dei suoi membri e del Comitato Centrale. Essa decide e procede alle elezioni alla maggioranza assoluta dei voti espressi dai membri presenti. In caso di parità di voti decide il voto del presidente.
- ³Le decisioni sul budget e su disposizioni concernenti i contratti collettivi di lavoro vengono prese dalla Conferenza dei Presidenti in base al numero di voti dei Delegati.
- ⁴La Conferenza dei Presidenti è presieduta dal Presidente centrale o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal Vicepresidente o da un altro membro del Comitato Centrale.

Art. 26 Competenze

La Conferenza dei Presidenti ha in particolare le seguenti competenze:

1. preparare le mozioni da presentare all'Assemblea dei Delegati;
2. approvare gli indirizzi di politica generale dell'Associazione;
3. approvare i programmi di attività dell'ASFMS;
4. approvare il budget;
5. approvare il contratto collettivo di lavoro (ad eccezione di revisioni totali) come anche i regolamenti, le direttive ed i contratti che vincolano i membri dell'Associazione;
6. ammettere i membri nell'Associazione e approvarne gli statuti;
7. eleggere il Vicepresidente fra le persone appartenenti alla cerchia dei membri eletti nel Comitato Centrale;
8. eleggere il Presidente e i membri delle Commissioni;
9. emanare il regolamento di gestione;
10. emanare il regolamento finanziario;
11. emanare una ordinanza per le indennità per la conferenza dei presidenti, comitato centrale, presidente e commissioni;
12. condurre trattative di conciliazione;
13. decidere se promuovere una causa giudiziale davanti al Collegio arbitrale;
14. delegare al Comitato Centrale competenze che rientrano nella propria sfera di competenze;
15. formulare incarichi sotto forma di mozioni, postulati e richieste al Comitato Centrale;
16. presentare proposte di punti da mettere all'ordine del giorno.

C Comitato Centrale

Art. 27 Composizione

¹I membri del Comitato Centrale non dovrebbero essere anche presidenti di un membro affiliato. Se ciò fosse il caso a seguito di una nuova nomina del membro di comitato, questi si impegna a comunicare un termine adeguato per lasciare la presidenza del membro affiliato.

²Il Direttore prende parte alle sedute della Comitato Centrale con voto consultivo e con diritto di mozione.

³All'infuori di quanto previsto sopra, il Comitato Centrale si costituisce da sé.

Art. 28 Competenze

¹Il Comitato Centrale è l'organo direttivo ed esecutivo dell'ASFMS e rappresenta l'ASFMS nei rapporti con l'esterno. È competente per tutti gli affari che non rientrano esplicitamente nelle competenze di un altro organo dell'Associazione.

²Rientrano in particolare nelle sue competenze:

1. convocare l'Assemblea dei Delegati;
2. formulare proposte all'Assemblea dei Delegati;
3. approvare il rapporto annuale e il conto annuale all'attenzione della Conferenza dei Presidenti e dell'Assemblea dei Delegati;
4. approvare il preventivo all'indirizzo della conferenza dei presidenti;
5. preparare gli affari che vengono trattati dalla Conferenza dei Presidenti;
6. provvedere a preparare l'ordine del giorno per la conferenza dei presidenti;
7. decidere in merito ai ricorsi presentati contro i conteggi dei contributi ASFMS;
8. approvare il piano finanziario;
9. approvare l'organigramma, le condizioni d'assunzione dell'Ufficio dell'ASFMS ed i capitoli dei compiti del Direttore e della Direzione;
10. nominare il Direttore;
11. nomina del membro di direzione;
12. vigilare sulla realizzazione del programma di attività dell'ASFMS;
13. decidere sull'adesione ad altre organizzazioni;
14. approvare gli statuti dei membri dell'Associazione;
15. pianificare le successioni nel Comitato Centrale

³Il compito di rappresentare l'ASFMS nei rapporti con l'esterno viene di norma svolto:

- a) dal Presidente centrale rispettivamente dal Vicepresidente
- b) dal Direttore
- c) dagli altri membri del Comitato Centrale.

⁴Il Comitato Centrale ha la facoltà, nel senso di una competenza d'emergenza, di prendere decisioni che non rientrano nelle sue normali competenze, se l'oggetto in questione non consente alcun rinvio e se, in assenza di una decisione, l'ASFMS e i suoi interessi possono essere irrimediabilmente danneggiati. Il Comitato Centrale informa l'organo competente in modo adeguato, al più tardi tuttavia alla prossima riunione dell'organo in questione.

D Ufficio

Art. 29 Organizzazione e conduzione

¹Al fine dell'esecuzione dei compiti dell'Associazione è istituito un Ufficio diretto dalla Direzione. L'Ufficio dell'ASFMS svolge i compiti che gli vengono assegnati e fornisce le prestazioni di servizio che gli vengono richieste.

²Il Direttore è responsabile della direzione dell'Ufficio, provvede a fornire agli organi dell'ASFMS ed ai membri dell'Associazione l'informazione qualificata, la documentazione ed i dati necessari alla presa di decisioni e svolge inoltre compiti di rappresentanza.

³Il Direttore ha voto consultivo in tutte le questioni che riguardano l'Associazione e, fatta eccezione per quanto riguarda l'Assemblea dei Delegati, ha diritto di mozione.

⁴Per il resto, i compiti, i diritti e i doveri dell'Ufficio sono stabiliti per iscritto.

E Organo di revisione

Art. 30 Organo di revisione

¹L'Assemblea dei Delegati deve incaricare un ufficio fiduciario della revisione specializzata. Tale ufficio controlla il bilancio ed il conto profitti e perdite in riferimento alle esigenze contabili ed alle prescrizioni di legge.

²L'ufficio fiduciario è tenuto a presentare all'Assemblea dei Delegati un rapporto scritto.

F Collegio arbitrale

Art. 31 Collegio arbitrale

Le controversie legali che sorgono tra membri dell'Associazione oppure tra membri dell'Associazione e l'ASFMS in merito all'interpretazione e all'applicazione degli statuti e alle decisioni prese in base agli stessi statuti come pure a disposizioni legali, possono essere sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale tripartito. I dettagli sono disciplinati in un regolamento di gestione.

G Commissioni e Gruppi di lavoro

Art. 32 Commissioni e Gruppi di lavoro

¹L'ASFMS distingue tra Commissioni a carattere permanente e Gruppi di lavoro con mandati a termine.

²Le Commissioni vengono istituite su proposta del Comitato Centrale dalla Conferenza dei Presidenti, ricevono un capitolato d'onori formulato per iscritto, ottengono le relative competenze e sono accompagnate a livello tecnico e amministrativo dall'Ufficio dell'ASFMS.

³I Gruppi di lavoro possono essere impiegati dal Comitato Centrale nell'ambito delle loro competenze, ricevono un mandato formulato per iscritto, ottengono le relative competenze e sono accompagnate a livello tecnico e amministrativo dall'Ufficio. Dopo l'adempimento del mandato a termine, i Gruppi di lavoro vengono sciolti dal Comitato Centrale.

H Giornale dell'Associazione

Art. 33 Organo di pubblicazione ufficiale dell'ASFMS

Il giornale «Schreinerzeitung» è l'organo di pubblicazione ufficiale dell'ASFMS. Con la pubblicazione sull'organo ufficiale, le comunicazioni dell'ASFMS sono considerate come notificate validamente.

IV. Disposizioni finanziarie

Art. 34 Raccolta di fondi

¹L'ASFMS si procura i fondi necessari attraverso:

- a) i contributi d'associazione
- b) le entrate per prestazioni di servizio
- c) i bonifici derivanti da accordi
- d) i redditi patrimoniali
- e) le penalità convenzionali
- f) l'assunzione di prestiti
- g) le donazioni

²Gli impegni dell'ASFMS sono garantiti esclusivamente dal patrimonio dell'Associazione. Ogni responsabilità personale dei membri è esclusa. È fatta riserva della responsabilità degli organi secondo l'articolo 55 CC.

Art. 35 Contributo d'associazione all'ASFMS

I membri dell'Associazione versano all'ASFMS un contributo d'associazione annuale. I dettagli sono disciplinati in un regolamento finanziario.

Art. 36 Regolamento finanziario

I principi finanziari, le competenze finanziarie e le regole della contabilità sono stabilite in un regolamento emanato dalla conferenza dei presidenti.

Art. 37 Fondo formazione professionale

ASFMS può costituire un fondo di formazione professionale autonomo o dipendente per la formazione professionale ai sensi dell'articolo 60 della legge sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002.

Le seguenti restrizioni si applicano a questo Fondo:

Il Fondo non ha scopo di lucro e non genera utili. Gli attivi del fondo possono essere utilizzati solo per scopi in relazione con la formazione professionale; questo vale anche in caso di liquidazione. I membri del comitato centrale ASFMS lavorano per il fondo su base volontaria e, in linea di principio, hanno diritto solo al risarcimento per le spese effettive e gli anticipi in contanti.

V. Revisione degli statuti

Art. 38 Revisione degli statuti

¹Per la revisione degli statuti è competente l'Assemblea dei Delegati.

²È necessaria una maggioranza dei due terzi dei voti validi.

VI. Scioglimento, liquidazione e fusione

Art. 39 Scioglimento, liquidazione e fusione

¹Per lo scioglimento e la fusione dell'ASFMS sono necessari alla prima riunione tre quarti della totalità dei Delegati ed alla seconda riunione i tre quarti dei Delegati presenti.

²Lo scioglimento dell'ASFMS deve venir attuato dalla Conferenza dei Presidenti in osservanza delle prescrizioni legali, a meno che l'Assemblea dei Delegati non designi a tale scopo dei liquidatori speciali.

³Dopo la liquidazione, il patrimonio dell'Associazione è affidato in amministrazione fiduciaria all'Unione svizzera delle arti e mestieri.

⁴Il patrimonio dell'Associazione viene messo a disposizione di un'organizzazione successiva, se la stessa viene fondata entro 10 anni dallo scioglimento dell'Associazione. Dopo la scadenza di tale termine, il patrimonio dell'Associazione diventa proprietà dell'Unione svizzera delle arti e mestieri.

VII. Disposizioni finali

Art. 40 Disposizioni finali

¹I presenti statuti sostituiscono quelli del 4 giugno 2010 ed entrano in vigore il 1 luglio 2016.

²Così ha deliberato l'assemblea dei delegati di San Gallo in data 24 giugno 2016.

Il Presidente centrale



R. Lustenberger

Il vice Presidente



T. Iten